



**ARPEA**

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO

C.F. 97694170016

**AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLO**

*FEASR – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027*

**CSR 2023-2027 - Intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura**

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER PROSECUZIONE IMPEGNI  
CAMPAGNA 2025**

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI</b>	<b>3</b>
<b>4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>3</b>
<b>5 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>6 CONTROLLI INCROCIATI NELL'AMBITO DEL SIGC</b>	<b>5</b>
<b>7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE</b>	<b>6</b>
<b>8 ISTANZE PRESENTABILI</b>	<b>7</b>
<b>9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE</b>	<b>9</b>
<b>10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>10</b>
<b>11 ISTRUTTORIA E CONTROLLI</b>	<b>10</b>
<b>12 CLAUSOLA DI ELUSIONE</b>	<b>11</b>
<b>13 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI</b>	<b>11</b>

## 1. DEFINIZIONI

Per le definizioni si rimanda a quanto dettagliato nelle disposizioni applicative, approvate con DD N 44/A1701B/2025 DEL 23/01/2025, relative alle domande di pagamento delle imprese agricole che, nel 2025, proseguono l'attuazione di impegni in corso dell'Intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura.

Per quanto non esplicitamente contemplato nelle definizioni, sopra richiamate, si rimanda al Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116, al Decreto Masaf n.0410727 del 4 agosto 2023, al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023; alla Determinazione Dirigenziale n. 357/A1700A del 13 maggio 2024, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42/2023, del D.M. n. 93348/2024, per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC (Reg. UE 2021/2115) e alla DD 878/A1701B/2024 DEL 14/11/2024 (di modifica alla D.D. n. 482/A1701B del 14 giugno 2024) recante le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento a valere sull'intervento ACA 18 "Impegni per l'apicoltura".

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni relative al seguente intervento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e s.m.i.:

1. Intervento SRA-ACA 18 Impegni per l'apicoltura

## 3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, che svolgono attività apistica professionale (così come registrati nella Banca Dati Apistica nazionale) e che proseguono volontariamente nell'attuazione di impegni in corso dell'Intervento per l'apicoltura SRA 18, giunte nel 2025 al terzo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di aiuto presentate nel 2023, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 6605 del 16 marzo 2023 e della D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023 e risultate ammissibili al finanziamento nella graduatoria approvata con D.D. n. 967/A1701B del 14 novembre 2023, modificata dalla D.D. n. 1153/A1701B del 18 dicembre

## 4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, la domanda di pagamento è presentata attraverso il modulo di domanda precompilato che ARPEA mette a disposizione dell'agricoltore sull'applicativo del **Sviluppo Rurale 2023-2027** del SIAP. Tale modulo è precompilato con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) presenti nel Fascicolo Aziendale e che permette la verifica dei dati dichiarati dal richiedente con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e altre banche dati della Pubblica amministrazione.

Pertanto i dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande sono automaticamente importati nelle domande e possono essere modificati solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che è compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale,

Il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN) deve essere confermato e aggiornato annualmente per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute.

Pertanto, prima della presentazione della domanda di pagamento sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe Agricola Unica (in seguito AA) la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico in quanto contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in nell'AA.
- la compilazione del quadro inerente la consistenza zootecnica, con particolare riguardo ai dati relativi alle attività di apicoltura e agli apiari
- l'aggiornamento del piano di coltivazione grafico quale condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, ove esistente e necessario.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA, è possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. E' possibile consultare l'elenco dei Centri di Assistenza Agricola al link sotto: <https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/presentare-domanda/gli-organismi-delegati>;
- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando l'apposito servizio on-line. Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>  
L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

L'applicativo consente la generazione di un documento informatico della domanda di aiuto che può essere alternativamente:

1. sottoscritto con firma digitale;
2. sottoscritto con firma autografa, previa stampa su supporto cartaceo.

Il modulo precompilato della domanda contiene le seguenti informazioni:

- ✓ identità del beneficiario;
- ✓ informazioni dettagliate sull'intervento oggetto della domanda;
- ✓ ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- ✓ informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.
- ✓ codice identificativo univoco assegnato all'apicoltore che presenta la domanda;
- ✓ numero di alveari per ciascuna postazione identificata dal relativo progressivo, in relazione all'intervento per cui si presenta domanda;
- ✓ ubicazione e dislocazione delle postazioni in base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;
- ✓ informazioni aggiornate, pertinenti ai fini dell'intervento, sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell D.M. 4 dicembre 2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

## **5 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le modalità di seguito descritte.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- ✓ Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- ✓ Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica .

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata. La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento. Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

## **6 CONTROLLI INCROCIATI NELL'AMBITO DEL SIGC**

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a) controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'Anagrafe Nazionale delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili;
- b) controlli automatici sui dati inseriti nella domanda in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione del D.M. 4 dicembre 2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
- c) verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali.

Le informazioni sulla consistenza zootecnica apistica sul Fascicolo aziendale sono desunte dalla “Banca dati dell'Anagrafe Apistica nazionale” (di seguito BDA) gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nell'Anagrafe Apistica della Banca Dati Nazionale delle Anagrafi zootecniche (BDN), per quanto attiene nello specifico all'intervento in oggetto, alla registrazione della consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) al loro relativo numero progressivo nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche.

Le informazioni da registrare in BDN per ogni attività apistica, sono:

- ✓ la tipologia (produzione per commercializzazione/apicoltore professionista o produzione per autoconsumo)
- ✓ classificazione degli apiari (stanziale o nomade)
- ✓ sottospecie allevata (ligustica, sicula, carnica o altro)
- ✓ modalità di allevamento (convenzionale o biologica)

E' altresì cura del beneficiario aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre. Nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, il beneficiario provvedere a confermare le informazioni già registrate nell'Anagrafe Apistica (“conferma dati annualità precedente”). Ogni apiario è identificato univocamente dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e da un numero progressivo. Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo, chiaro, visibile e in materiale indelebile, di dimensioni equivalenti al formato A4, riportante, su sfondo bianco il riferimento al Decreto di istituzione dell'anagrafe apistica nazionale ed il codice aziendale, seguito dal progressivo assegnato all'apiario. Gli apicoltori sono tenuti a registrare, nei tempi previsti dalla normativa, le informazioni relative agli spostamenti di alveari, pacchi d'ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine, ad eccezione degli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all'interno della stessa provincia e che non determinano l'attivazione o la disattivazione di un apiario.

Per quanto attiene gli adempimenti in materia di identificazione e registrazione degli apicoltori e degli apiari ed in materia di movimentazione degli apiari nella BDN - sezione apistica, si fa riferimento al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429” e successive modifiche e integrazioni e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti di animali (sistema I&R)” e successive modifiche e integrazioni.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda pagamento e della correttezza delle informazioni trasmesse.

## **7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**

Il beneficiario deve essere consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa” (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità o omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del

D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (art.75 - decadenza dei benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento e all'azione di cui trattasi.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità e i termini di cui ai punti successivi.

Con la presentazione della domanda di pagamento i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo Pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione Europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti possano essere erogati per la mancata assegnazione di risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027

## 8 ISTANZE PRESENTABILI

- **Domanda di pagamento:** domanda di pagamento presentata per la campagna 2025.
- **Rinuncia da parte del beneficiario:** qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente ad una domanda trasmessa deve inoltrare, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione, con l'applicazione dei relativi interessi, di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.
- **Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni:** Nei casi in cui sia necessario, per esigenze legate all'attività apistica, apportare modifiche ai dati comunicati nella domanda di pagamento in relazione alle singole postazioni sotto impegno, dall'annualità 2025, per ogni variazione dei predetti dati è fatto obbligo di presentare per via telematica la Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni, che sarà resa disponibile nell'applicativo per la domanda di pagamento. Tramite tale Comunicazione di aggiornamento delle movimentazioni sarà possibile, per gli apicoltori nomadisti, aggiornare i seguenti dati:
  - postazione interessata;
  - numero di alveari presenti nella postazione interessata dall'aggiornamento;
  - periodo di permanenza sotto impegno degli alveariDetta comunicazione è da effettuarsi entro 7 giorni dalla movimentazione, per tutto il periodo dell'annualità valido per sottostare all'impegno n. 4, ovverosia dal 1 marzo al 30 Novembre 2025. Le variazioni nel numero di alveari sulla singola postazione, devono essere congruenti con il numero totale di alveari sotto impegno per il 2025 (derivante dalla sommatoria delle postazioni sotto impegno) e dichiarato nella domanda di pagamento. E' consentito, tramite questa comunicazione, che il totale degli alveari sotto impegno scenda al di sotto del numero indicato in domanda di pagamento 2025, sempre nel limite del 20% (si veda il successivo punto 2.5), mentre non è ammesso l'aumento del totale degli alveari sotto impegno rispetto a quanto indicato in domanda di pagamento
- **Domanda di voltura:** se durante il periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente i suoi alveari ad un

altro soggetto, il beneficiario iniziale è tenuto a trasmettere nell'applicativo informatico dello Sviluppo Rurale 2023-2027 "Domanda di voltura" della pratica segnalando le generalità del nuovo beneficiario e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario deve dichiarare la propria volontà a proseguire e mantenere gli impegni correlati alla domanda. Secondo quanto disposto dalla DD "44/A1701B/2025 DEL 23/01/2025 "Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura: disposizioni applicative per la campagna 2025 riguardanti le domande di pagamento". *"Se durante il periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente i suoi alveari ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nella misura di aiuto se rileva e continua con gli stessi impegni e possiede, alla data del subentro, i medesimi requisiti di tipologia del beneficiario (come esplicitato nel paragrafo 2.2 SRA18 – Tipologia di beneficiari, presente nell'Allegato II della D.D. n. 359/A1701B del 28 aprile 2023 e come richiamato anche nel paragrafo 1.6 delle presenti disposizioni applicative). I criteri di ammissibilità previsti dal bando sono derivati dal cedente per continuità nell'attività aziendale. Il soggetto subentrante (cessionario) che intende proseguire l'impegno deve procedere all'aggiornamento o alla creazione del proprio fascicolo aziendale (...) Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo e resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda (e con istruttoria positiva dell'istanza di voltura), tutti i diritti (compreso il premio derivante dalla misura di aiuto oggetto di impegno) e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento. L'apicoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto. Non è ammesso il subentro nel caso il subentrante abbia una domanda in corso di validità relativa all'intervento SRA18".*

- **Domanda di prosecuzione impegno con Cambio beneficiario:** in caso di subentro, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalla DD 44/A1701B/2025 DEL 23/01/2025 DETERMINAZIONE della Regione Piemonte "Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura: disposizioni applicative per la campagna 2025 riguardanti le domande di pagamento" relativamente al paragrafo 2.6 dell'Allegato I "Cambio di beneficiario e disciplina della cessione di azienda", il subentrante può presentare domanda di prosecuzione impegni con cambio beneficiario indicando nel quadro "Numero domanda precedente" la domanda del soggetto cedente e nel quadro "Annualità" 3, "Data inizio impegno" 01/01/2023 e "Data fine impegno" 31/12/2023, trattandosi comunque di un subentro al terzo anno. Analogamente a quanto previsto in caso della trasmissione di una domanda di voltura, dopo le verifiche istruttorie circa il rispetto dei requisiti del subentrante, tutti i diritti (compreso il premio derivante dalla misura di aiuto oggetto di impegno) e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento. L'apicoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto. Non è ammesso il subentro nel caso il subentrante abbia una domanda in corso di validità relativa all'intervento SRA18.

- **Comunicazione per invio documentazione integrativa:** qualora sia indispensabile inviare della documentazione integrativa a suffragio della domanda di pagamento e/o della domanda di voltura o nei casi di casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente è necessario sono da trasmettere tramite il gestionale dello Sviluppo Rurale 2023-2027 presente su Sistema Piemonte utilizzando l'oggetto "Comunicazione per invio documentazione integrativa"

## 9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 59 Reg. (UE) 2021/2116, se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore competente per la domanda aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Qualora la comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto, viene di seguito riportata

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
<b>a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda</b>	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
<b>b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;</b>	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario</b>	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;</b>	1. provvedimento dell'autorità competente che attesti l'esproprio	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>e) decesso del titolare</b>	1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa al punto 2: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; nel caso di coeredi: - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti	copia della domanda di aiuto di riferimento
<b>f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario</b>	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

## 10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Considerato che con DD 44/A1701B/2025 DEL 23/01/2025 sono state approvate, in riferimento all'intervento Aca 18 Impegni per l'Apicoltura le disposizioni per la prosecuzione nel 2025 degli impegni intrapresi nel 2023 dagli imprenditori agricoli titolari di domande giunte nel 2025 al terzo anno di impegno, e che la stessa ha previsto che i beneficiari debbano disporre di un intervallo di 40 giorni di calendario per la presentazione della domanda. La presentazione della domanda sarà possibile dal 17 febbraio 2025 e il termine è fissato al 31 marzo 2025, in considerazione del fatto che la scadenza dell'intervallo di 40 giorni, sopra richiamato, sarebbe di sabato e pertanto viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**Le domande dovranno quindi essere trasmesse entro le ore 23:59:59 del giorno 31 marzo 2025.**

## 11 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto attiene istruttoria, controlli e relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi NON SIGC Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con Determinazione Arpea n. 71 del 05/03/2024 e successive revisioni e alla Determinazione Arpea n° 324 – 2024 del 20/12/2024 di approvazione della "Scheda operativa

dell'intervento Sra 18 "impegni per l'apicoltura" del manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non sigc dello sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Piemonte;

## **12 CLAUSOLA DI ELUSIONE**

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati Membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

## **13 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'ARPEA, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile del procedimento.